

ROMA



Gabinetto della Sindaca

ROMA CAPITALE Segretariato Generale
23 FEB 2018
6715 N. RO/.....

ROMA CAPITALE GABINETTO DEL SINDACO
23 FEB. 2018
N. Prot. RA/... 12325

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 28 del 23 FEB. 2018

LA SINDACA

Oggetto: Ampliamento della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici oltre i limiti previsti dall'art. 4, comma 2 lett. d) del DPR 74/2013.

Ordinanza ex art. 5 del DPR 74/2013.

Visti:

gli articoli 3 e 4 del DPR 16 aprile 2013 n. 74, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici..." che, in funzione delle varie zone climatiche in cui è suddiviso il territorio nazionale, definiscono:

- la temperatura massima consentita nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare;
- i periodi annuali d'esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Considerato:

che, in virtù di quanto disposto dal decreto sopra citato, poiché Roma Capitale ricade in zona climatica D:

- la durata giornaliera di attivazione degli impianti, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 4 commi 5 e 6 del DPR 74/2013, è di 12 ore comprese fra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;
- la temperatura massima consentita nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3 commi 4 e 5 del DPR 74/2013, è la seguente:
 - 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - 20° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

Considerato altresì:

- che i sindaci, ai sensi dell'art. 5 del DPR 74/2013, con propria ordinanza, possono derogare dalle disposizioni di cui all'art. 4 del medesimo DPR;

Ritenuto:

opportuno e necessario adottare, in considerazione del notevole abbassamento delle temperature previsto per i giorni dal 25 febbraio 2018 al 4 marzo 2018, specifico atto ai sensi dell'art. 5 del DPR 16 aprile 2013 n. 74, finalizzato a disciplinare, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del DPR medesimo, l'attivazione degli impianti per la climatizzazione invernale oltre la durata giornaliera ordinaria di attivazione, al fine di:

- evitare attivazioni generalizzate, ingiustificate e/o protratte per un periodo di tempo indefinito;
- perseguire gli obiettivi di risparmio energetico e di tutela della qualità dell'aria definiti a livello nazionale e regionale;

Visto:

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Mariarosaria Turchi

ROMA CAPITALE

DISPONE

sull'intero territorio capitolino, fatta salva l'emanazione di disposizioni diverse, dalle ore 12:00 della giornata di Domenica 25 febbraio 2018 fino al perdurare delle condizioni meteorologiche avverse e, comunque, non oltre le ore 23:00 della giornata di Domenica 4 marzo 2018, che la durata giornaliera di attivazione massima degli impianti per la climatizzazione invernale, consentita dall'art. 4 comma 2, punto d) del DPR 74/2013, possa essere estesa fino a 18 ore giornaliere alle seguenti condizioni:

1. la durata di attivazione giornaliera degli impianti suddetti, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 4 commi 5 e 6 del DPR 74/2013, è consentita fra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;
2. la temperatura massima nei singoli ambienti riscaldati, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3 commi 4 e 5 del DPR 74/2013, non dovrà superare i limiti di cui all'art. 3 comma 1 del DPR 74/2013;

INFORMA

- che le disposizioni di cui alla presente ordinanza, a fronte di comprovate esigenze, potranno essere modificate ai sensi dell'art. 5 del DPR 74/2013;
- che la mancata ottemperanza di quanto prescritto ai punti 1, e 2 del presente atto comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa di cui all'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 192/2005;
- che contro il presente atto gli interessati potranno presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

P. LA SINDACA
Virginia Raggi

lute